

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 12/10/2023, presso il Grand Hotel Villa Politi Via Maria Politi Laudien, 2, 96100 Siracusa (SR) si è riunita in prima convocazione alle ore 18:00 l'assemblea straordinaria dell'associazione C.L.E.O., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Dr. Antonio Izzi che propone come segretario/a verbalizzante il dr. Rodolfo Sacco che accetta.

Sono presenti n. 75 associati su 126 iscritti di cui n. 75 in proprio e n. 0 per delega

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria **in prima convocazione**.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dr. Izzi il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, più segnatamente è stata ravvisata l'esigenza di una tale modifica dal momento che è sorta la necessità per l'associazione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto ai dettami del d.lgs. 117/17 affinché tale documento rispetti tutti gli elementi essenziali richieste per poter diventare Ets ed essere iscritto nell'apposita sezione del RUNTS.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, **in cui vengono fornite ai soci tutte le delucidazioni necessarie a comprendere le novità del documento di cui si chiede l'approvazione**

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate : **alzata di mano**

Art

L'e

ete

Ent

dir

bil

red

e c

def

ord

di

Art

Par

pre

reg

dir

Art

In

è d

ad

dal

In

ste

Se

isc

pat

gli

civ

Art

Per

le

le

Favorevoli 75

Contrari 0

Astenuti 0


L'assemblea all' **unanimità**, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Commercialista incaricato Dr. Dott. MASSIMO GASBARRI di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate, e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 18:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o integrazioni di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario, il presidente e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Articolo 1: costituzione, durata e sede

Su proposta, iniziativa e organizzazione del prof. Fabrizio Soccorsi, nell'intento di favorire e approfondire lo studio delle malattie del fegato è istituito "CLEO -Club Epatologi Ospedalieri - ENTE DEL TERZO SETTORE" (per brevità definita "Associazione" nel presente statuto).

Trattasi di associazione di diritto privato, operante nel territorio italiano, **senza scopo di lucro**, apolitica, aconfessionale e non sindacale, di **durata illimitata**, retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione assume come logo identificativo quello illustrato nell'allegato "A" al presente statuto.

L'attuale sede legale è in Via Piave n. 110/7, **Pescara**.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, Legge 8 marzo 2017 n. 24:

A) - l'Associazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

-- rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;

-- rappresentatività di almeno il 30% (trenta per cento) dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale; per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% (quindici per cento) dei professionisti;

B) - l'Associazione a mezzo dei suoi legali rappresentanti ha dichiarato la propria autonomia ed indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);

C) - l'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

D) - l'Associazione garantisce la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa



A
L
e
E
d
b
r
e
d
o:
d.
A:
P:
P:
r:
d:

A:
I:
è
ac
da
I:
st
Se
is
pa
gl
ci

Ar
Pe
le
le

e gli altri organismi deliberano;

E) - l'Associazione a mezzo dei suoi legali rappresentanti dovrà indicare professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriale e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;

F) - il presente statuto prevede l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta;

G) - è previsto l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente;

H) - l'Associazione a mezzo dei suoi legali rappresentanti ha dichiarato che non ci sono associati in conflitto di interessi con l'Associazione;

I) - è espressamente esclusa retribuzione per tutte le cariche sociali;

J) - è fatto obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;

K) - i legali rappresentanti, amministratori e promotori dell'Associazione hanno dichiarato a mezzo dichiarazione sostitutiva depositata presso la sede dell'Associazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Articolo 2: finalità

L'Associazione ha la finalità di attuare ricerche culturali interdisciplinari, collaborando con Enti ed istituzioni nazionali e internazionali, anche con compiti di coordinamento, per l'attuazione di iniziative e progetti che si ispirino allo studio delle malattie del fegato, alla divulgazione delle relative conoscenze scientifiche, alla formazione degli operatori sanitari e sociali per l'assistenza diretta e indiretta ai malati, allo studio di nuove metodiche di cura e assistenza.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie, enti o altre istituzioni che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi.

Articolo 3: attività

Per il perseguimento delle finalità menzionate nell'art. 2,



l'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alle lettere h) relativa alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e alla lettera g) relativa alla formazione universitaria e post universitaria, dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e persegue i seguenti scopi:

- promuovere conferenze, mostre, esposizioni, rassegne, seminari, tavole rotonde, incontri, pubblicazioni, corsi di insegnamento, scambi e gemellaggi con altre istituzioni;
- istituire premi o borse di studio;
- effettuare opera di divulgazione attraverso mezzitradizionali, informatici e telematici avvalendosi della collaborazione di figure professionali dell'informazione, fornendo loro, ove necessario, supporto logistico e finanziario;
- prevede di accettare donazioni e fondi finalizzati ai progetti individuati, sia da soggetti privati che pubblici;
- può partecipare ad attività promosse da enti e persone così come può invitarle a partecipare alle proprie manifestazioni.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

CAPITOLO II SOCI

Articolo 4: requisiti dei soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri, laureati in medicina e chirurgia, con interesse allo studio delle patologie epatiche, che condividano lo spirito e gli scopi dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci associazioni, circoli enti ed altre istituzioni pubbliche o private aventi scopi e finalità non in contrasto con quelle dell'Associazione.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Soci benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o culturalmente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'azione e la valorizzazione.
- Soci ordinari: tutti gli altri soci liberamente aderenti all'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto al voto in Assemblea senza alcuna limitazione sia nelle decisioni che investono la gestione ordinaria sia in quelle inerenti alla gestione straordinaria, compresa l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 5: ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda compilata e sottoscritta dagli interessati e controfirmata da almeno due soci presentatori che ne garantiscono le condizioni di ammissibilità all'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo e la relativa deliberazione sarà comunicata all'interessato e trascritta nel libro soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione all'Associazione e annualmente al versamento del contributo associativo. La quota o il contributo associativo non possono essere trasmessi ad altri.

Articolo 6: diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni.

Articolo 7: perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto
- per omesso pagamento del contributo annuale per due anni consecutivi.

A tale scopo il consiglio direttivo procederà all'inizio di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

CAPITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8: organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

ORGANI DIRETTIVI:

- Il presidente
- Il consiglio direttivo

ORGANI OPERATIVI:

- L'assemblea dei soci
- Il comitato scientifico

Ministero
e delle
01000398
00002427
4578-00087
IDENTIFICA



Ministero
e delle
01000398
00002427
4578-00087
IDENTIFICA

0 1 2



Articolo 9: Presidente

Il primo presidente, nominato all'atto della costituzione di questa Associazione, fu il prof. Fabrizio Soccorsi.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può essere rieletto.

In caso di sue dimissioni il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente pro tempore sino alla successiva Assemblea ordinaria che dovrà svolgersi entro tre mesi dalle dimissioni.

Articolo 10: funzioni del Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, con tutti i poteri attinenti l'amministrazione della stessa.

Il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il comitato scientifico, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede ai rapporti con le Autorità e le pubbliche amministrazioni.
- Firma gli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e quanto altro occorra per l'attuazione di tutte le decisioni che vengano deliberate; sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto e ne propone la modifica qualora si renda necessario; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio direttivo.
- Propone la convocazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente.



Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal presidente dell'Associazione, è costituito da cinque membri che durano in carica tre anni.

I cinque consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci; gli eletti nella loro prima riunione decidono al loro interno l'assegnazione delle diverse cariche sociali: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere.

Le funzioni del presidente sono quelle stabilite nell'art. 10 dello statuto.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il segretario provvede a tutte le attività amministrative correlate alla vita associativa quali comunicazioni ai soci, aggiornamento dell'elenco dei soci, redazione dei verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, modifiche al regolamento interno.

Il tesoriere è responsabile, su delega del presidente, della gestione patrimoniale dell'Associazione e provvede tra l'altro alla riscossione delle quote sociali, all'assolvimento delle incombenze fiscali e alla presentazione dei bilanci annuali da sottoporre all'assemblea dei soci.

Il quinto consigliere è responsabile della redazione e dell'aggiornamento del sito dell'Associazione.

Al consiglio direttivo spetta:

- valutare le proposte e deliberare sulle attività scientifiche e di aggiornamento dell'associazione;
- valutare ed elaborare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del presidente o di almeno 15 soci su richiesta scritta, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- decidere dell'ammissione dei soci;
- coadiuvare il presidente nel disbrigo degli affari che ad esso vengono sottoposti.
- convocare le assemblee dei soci.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

La riconferma può avvenire al massimo due volte consecutivamente.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

A
L
e
E
d
b
r
e
d
o
d
A
P
p
r
d

A:
I
è
ac
da
I
st
Se
is
pa
gl
ci

Ar
Pe
le
le



Articolo 12: Funzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato, con l'invio dell'ordine del giorno, dal presidente che lo presiede, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri lo giudichino necessario.

Le convocazioni straordinarie sono fatte di norma con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni con tutti i mezzi compresi quelli elettronici, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Della riunione è redatto verbale, trascritto nel registro dei verbali, in ordine cronologico e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 13: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi e le attività dell'Associazione.

E' composta da un numero di 5 (cinque) membri che restano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Si riunisce almeno una volta l'anno e su convocazione del presidente ogniqualevolta questi ritenga opportuno.

Il comitato scientifico assolve ai seguenti compiti:

- formula proposte motivate sulle iniziative medico-professionali e di ricerca dell'Associazione;
- esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal consiglio direttivo;
- esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Associazione.
- verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Articolo 14: Assemblea dei soci

Viene convocata dal consiglio direttivo su richiesta del presidente o di almeno tre membri del consiglio direttivo stesso, ovvero di almeno un decimo dei soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.



Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

E' possibile svolgere riunioni assembleari in videoconferenza con mezzi che consentano il collegamento dei soci da remoto purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In tal caso è necessario riportare sull'avviso di convocazione la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

Delle decisioni e deliberazioni viene redatto un verbale, trascritto nel registro dei verbali di assemblea firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea e tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 15: Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o dal vicepresidente oppure da un membro del consiglio direttivo appositamente delegato, coadiuvato da un segretario nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni sono effettuate a maggioranza assoluta dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe e, nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato può ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;

A:
L:
e:
E:
d:
b:
r:
e:
d:
o:
d:
A:
P:
p:
r:
d:

A:
I:
è:
a:
d:
I:
s:
S:
i:
p:
g:
c:
A:
P:
l:
l:



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 16: Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

CAPITOLO IV FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 17: patrimonio

Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili e mobili e dalle somme di denaro conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- dai beni immobili e mobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 18: entrate finanziarie e divieto di distribuzione di utili

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 17;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dei saldi positivi delle gestioni delle annualità precedenti;
- delle quote associative deliberate dagli organi direttivi dell'Associazione.

Non possono essere assolutamente distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19: anno sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo deve essere predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'annualità corrente. Il bilancio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, sarà approvato in via definitiva da parte dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio di competenza.

Articolo 22: regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzioni del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Articolo 20: scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 21: norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/17, del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Teramo base di dati

16 FEB. 2024

Il presente atto è stato qui registrato il

Al n. 55 serie 3°

Versamento di € 231,75 effettuato il 15/02/2024

